

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 483**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»

*(Parere ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 dicembre 2017)**

---



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

SEI  
12.01.18  
Prof. n. 23250-2017 AB  
Cat. N°

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Uffici diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: UDCM\_GAB  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0028458 - 11/12/2017 - USCITA  
titolario: 21.03.02.

**Oggetto: Schema di decreto recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”**

*Carlo Galenda*  
Si fa riferimento alla legge 20 novembre 2017, n. 167, concernente Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, all'articolo 19 con il quale sono dettate disposizioni per la riforma delle agevolazioni a favore delle imprese energivore per renderle compatibili con la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge, si trasmette lo schema di decreto in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa, per l'acquisizione del parere delle Commissioni Parlamentari competenti. Si segnala che in data 30 novembre 2017 è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, anch'esso allegato.

Considerata l'urgenza di completare il quadro normativo e regolatorio in materia entro il 1° Gennaio 2018, il presente schema di decreto è trasmesso nelle more dell'entrata in vigore della Legge europea 2017.

Carlo Galenda

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato  
Piazza Madama  
Roma

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*dello*

## SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE

ATTUATIVO DELL'ART. 19, COMMA 2, DELLA LEGGE EUROPEA 2017

*recante*

“Disposizioni in materia di  
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema  
per imprese energivore”

### INDICE

1. Quadro generale	2
2. Quadro normativo di riferimento	9
3. Descrizione generale dell'intervento	11
4. Sostenibilità ambientale della misura	13
5. Descrizione dell'articolato dello schema di decreto	15
6. Valutazioni di impatto	18
6.1. <i>Impatto sul bilancio dello Stato</i>	18
6.2. <i>Misura degli effetti redistributivi</i>	18
6.3. <i>Impatto sugli utenti elettrici non energivori</i>	20
6.4. <i>Ulteriori elementi sull'evoluzione della stima d'impatto</i>	23
ALLEGATO I: Gli oneri generali di sistema elettrico	25
ALLEGATO II: Analisi di dettaglio su utenti non domestici	26

# 1. Quadro generale

1. Nonostante il miglioramento e le misure assunte negli ultimi anni, l'Italia mantiene ancora un **gap** con gli altri Paesi europei **sui prezzi dell'energia elettrica**, con diretto impatto negativo sulla competitività delle aziende e sul potere d'acquisto delle famiglie, specie quelle in condizioni di povertà energetica.

2. Il presente provvedimento si inquadra in un insieme di azioni che il Governo sta mettendo in campo e che sono state recentemente declinate nella **Strategia energetica nazionale** con l'obiettivo di ridurre il predetto gap di prezzo. Si tratta, in sintesi, di un insieme di interventi su più fronti, tra cui:

- **rafforzamento** delle misure per contenere i fenomeni di **povertà energetica**;
- riduzione della spesa energetica, con potenziamento degli strumenti a favore dell'**efficienza energetica** e dell'evoluzione tecnologica;
- **controllo della crescita degli oneri generali di sistema**, grazie anche alla riduzione del costo medio delle rinnovabili;
- **investimenti** sulle infrastrutture e sulla **rete elettrica** per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;
- promozione di un'offerta concorrenziale nel **mercato retail**, con attenzione alla tutela del consumatore nel processo di liberalizzazione.




**Figura 1**

*Le azioni previste dalla SEN per ridurre i prezzi dell'energia*

3. Pur confermando la necessità di disaccoppiare la crescita economica dal consumo di energia, **la riduzione dei prezzi finali rappresenta una delle premesse e una priorità per rilanciare la crescita e contrastare il rischio di delocalizzazioni**, in particolare per le imprese più sensibili al prezzo dell'energia e più esposte alla concorrenza internazionale.

Come mostrano i dati Eurostat (Figura 2), in tutte le categorie di consumo l'Italia parte da un costo di materia prima e trasporto pari o più elevato rispetto agli altri Paesi, cui si aggiunge un livello di oneri e tassazione elevato e diversamente distribuito, nei vari Paesi, tra famiglie e varie categorie di impresa.



**Figura 2**


Prezzi energia elettrica 2015 per famiglie e industria nei principali paesi UE<sup>1</sup> (€/MWh) Fonte: Elaborazione su dati AEEGSI ed EUROSTAT

4. Lo scenario della SEN al 2030 richiama importanti elementi in grado di migliorare questo gap. Un primo elemento, già citato, riguarda il **calo dei costi di generazione di molte tecnologie rinnovabili** che avrà effetti positivi sui prezzi all'ingrosso e vantaggi per l'economicità delle forniture e consentirà di ridurre il livello di sostegno, riducendo il corrispondente costo in bolletta. Inoltre, lo **scenario al 2030** presenta elementi positivi, sia in termini di miglioramento dell'approvvigionamento nazionale di gas sia in termini di graduale convergenza di altri Paesi su un mix gas-rinnovabili simile al nostro, che possono favorire un progressivo allineamento del costo medio di generazione a quello degli altri Paesi UE.

5. Relativamente alla componente degli oneri di sistema, il **fabbisogno della componente A3** per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, dopo il momento di picco del

<sup>1</sup>Prezzi al lordo di tutte le fasce e imposte. Consumatore domestico tipo 2,7 MWh/ anno. Per consumi industriali superiori a 150 GWh annuo la comunicazione dei dati ad Eurostat è facoltativa: assenti principali stati UE, dato Italia relativo ai solo secondo semestre 2015.

2016, sta iniziando un **percorso di progressiva riduzione** dovuto alla fuoriuscita degli impianti dai vecchi meccanismi inefficienti di incentivo.



**Figura 3**

*Stima tendenziale dell'evoluzione della Spesa A3 nel medio-lungo periodo - Fonte: GSE*

Dunque, uno scenario positivo per i consumatori e per la competitività, che i settori produttivi già iniziano a registrare: si veda, ad esempio, il calo medio del 7% delle bollette dalle p.m.i. rispetto al 2016, recentemente rilevato da RefRicerche su dati della Camera di Commercio di Milano.

6. Si richiama, al riguardo, anche il **comma 1 dell'articolo 19 della legge europea 2017**, articolo che reca, ai commi 2 e seguenti, le disposizioni che il presente decreto intende attuare. La norma in questione prevede, infatti, che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 siano destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti diversi dalle imprese energivore. Tale disposizione, importante ai fini del presente decreto, esprime una chiara volontà politica ponendo un vincolo di destinazione alle riduzioni di fabbisogno, a diretto vantaggio delle famiglie e delle categorie di impresa non agevolate.

7. In questo quadro si inserisce la **riforma delle agevolazioni tariffarie per le imprese manifatturiere energivore**.

Il **settore manifatturiero** rappresenta una parte centrale dell'economia del Paese. La manifattura interessava nel 2014 il 24% degli occupati del totale dell'economia italiana, con un numero di imprese pari al 9,5% del totale, dimostrandosi il settore a più **elevata intensità di occupazione**.

	IMPRESE		ADDETTI	
	Numero	%	Numero	%
Manifattura	384.532	9,5	3.654.102	23,9
Costruzioni	491.903	12,1	1.354.695	8,9
Servizi di mercato	2.611.764	64,5	8.794.057	57,5
Servizi alla persona	561.567	13,9	1.500.520	9,8
Totale economia	4.049.766	100,0	15.303.374	100,0


**Figura 4**

*Caratteristiche delle imprese per macro settore 2014*

*Fonte Rapporto competitività 2017 - ISTAT*

La ripresa della crescita e dell'occupazione in Italia passa, dunque, anche attraverso la ripresa di tale settore. Un primo importantissimo intervento, volto a stimolare e accelerare l'innovazione nel settore, è stato già attivato con il **piano Industria 4.0**.

Sebbene, anche a fronte di tali misure, l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere continui a salire (figura 5), secondo una **recente indagine ISTAT**, il **problema dei "prezzi e costi più elevati"** è considerato dalle imprese operanti nel settore manifatturiero il principale **ostacolo alle esportazioni**.



**Figura 5**

*Indice di fiducia imprese manifatturiere – Fonte: ISTAT*

8. Il problema del costo dell'energia per le imprese energivore è parimenti sentito anche a livello europeo e ha portato la **Commissione UE** a prevedere, nelle Linee Guida sugli Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, la possibilità di **ridurre il prelievo degli oneri connessi al sostegno delle rinnovabili per una serie di settori industriali (precisamente elencati negli allegati alle Linee Guida) più sensibili al prezzo dell'energia e più esposti alla concorrenza estera**.

La possibilità di intervenire con strumenti attivi a tutela della competitività industriale è riconosciuta da tale documento come condizione per proseguire nel lungo termine una politica europea a favore della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione, dando

ai Paesi membri la possibilità di gestire attivamente gli impatti sui prezzi dell'energia e dunque di salvaguardare crescita e occupazione.<sup>2</sup>

9. In Italia, al momento dell'emanazione delle Linee Guida UE, erano già state assunte le misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese **manifatturiere energivore**, ovvero proprio quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale. Le predette misure sono contenute nell'articolo 39 del DL 83/2012 e in vigore dal 1 luglio 2013. Queste misure, pur importantissime, non hanno tuttavia consentito un effettivo allineamento dei costi dell'energia a quelli pagati dalle analoghe aziende in Europa, in particolare sul segmento dei consumi medio-alti. Ciò anche in conseguenza delle scelte allocative diverse degli oneri generali di sistema fra consumatori domestici e non, laddove in Germania il carico sul settore domestico è maggiore rispetto all'Italia (vedi figura 2).

Se si esamina l'insieme delle imprese che hanno avuto accesso ai benefici articolo 39 e che avranno accesso ai nuovi benefici (circa **3000 aziende**), si comprende come queste costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana, **dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base** con:

- oltre **400 mila addetti diretti**
- **36 miliardi di euro di valore aggiunto**
- circa **130 miliardi di euro di fatturato**

Tali dati evidenziano quindi il peso dei settori energivori all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore siano numericamente circa l'1% delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il **22% del fatturato, il 18% degli addetti e il 26% del valore aggiunto** dei settori manifatturieri corrispondenti.

Considerando anche l'indotto, il numero di **occupati, diretti e indiretti, può arrivare oltre 1.200.000**<sup>3</sup>. Dunque, la filiera che indirettamente beneficerà dalla ripresa della competitività dei processi produttivi energivori genererà un impatto ben più ampio in termini di crescita dell'occupazione, del valore aggiunto e del fatturato.


Va evidenziato, inoltre, che mentre l'industria nel suo complesso lentamente ha ripreso un percorso di crescita e, nel corso del 2017, sta tornando a livelli pre-crisi, i settori coinvolti dalla misura soffrono maggiormente a causa di uno **svantaggio competitivo conseguente anche all'elevato costo dell'energia**: alcuni settori particolarmente esposti al costo dell'energia elettrica hanno, infatti, livelli produttivi nel 2016 più bassi anche del 20% rispetto ai valori registrati nel 2010.

---

<sup>2</sup> Comunicazione CE n. 2014/C 200/01 par. (182): "[...] al fine di evitare che le imprese particolarmente colpite dai costi di finanziamento del sostegno alle energie rinnovabili debbano affrontare uno svantaggio competitivo significativo, gli Stati membri potrebbero voler concedere una compensazione parziale per tali costi supplementari. Senza tale compensazione il finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili può non essere sostenibile e i cittadini potrebbero essere poco disposti ad accettare l'adozione di misure ambiziose in materia di energie rinnovabili".


<sup>3</sup> Indagini campionarie di settore svolte sulle filiere produttive stimano che per ogni addetto diretto si generino almeno 2 addetti indiretti nell'indotto





**Figura 6**  
 Andamento dell'indice di produzione industriale  
 per industria in generale ed energivori – Fonte: ISTAT

10. Il costo dell'energia è dunque un elemento centrale per tali imprese, anche in un'ottica di competitività internazionale. Ad esempio, un'azienda **manifatturiera energivora** italiana che consuma 70 – 150 GWh l'anno avrebbe pagato mediamente nel 2015 circa 75 – 87 €/MWh<sup>4</sup>, mentre la medesima azienda in Germania avrebbe pagato circa 40 – 45 €/MWh.




**Figura 7**  
 Confronto Italia-Germania ante riforma agevolazioni (€/MWh)

<sup>4</sup> comprimibile a 50 €/MWh solo nell'ipotesi del tutto teorica di prestazione del servizio di interrompibilità sull'intera potenza, prestata nelle isole maggiori e per di più alla remunerazione maggiorata valida fino al 31/12/2017

Per ridurre il differenziale di prezzo pagato dalle imprese energivore italiane, contestualmente al nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018 e che eliminerà l'effetto degressivo oggi presente nel sistema, lo schema di decreto in esame<sup>5</sup> intende quindi dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni ex art.39 e introdurre anche in Italia le nuove misure europee che consentano, per le imprese più esposte ai costi dell'energia, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili al valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa.

Con tale approccio, la componente a copertura degli oneri generali può essere allineata, per un'impresa energivora italiana che beneficerebbe del massimo livello di sconto (0,5% del VAL), a quanto paga per i medesimi oneri un'analogha impresa tedesca.

Rimarrebbe comunque un gap sul prezzo dell'energia all'ingrosso, dovuto fra l'altro al differente mix di generazione fra Italia e Germania, su cui si rinvia all'insieme di misure già richiamate nella SEN e che comunque continuerebbe nel breve termine a pesare e dunque a condizionare le scelte d'impresa. Tuttavia, almeno su una componente del prezzo dell'energia – peraltro quantitativamente importante – come sono gli oneri di sistema per le rinnovabili, l'Italia potrebbe ridurre le differenze, così da incoraggiare il rilancio di grandi siti industriali, consolidare la propria base produttiva e l'occupazione, prevenire rischi di delocalizzazione.



**Figura 8**  
Differenze nel mix di produzione fra Italia e altri Paesi UE

<sup>5</sup> Regime di aiuti approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2017) 3406 del 23/05/2017

## 2. Quadro normativo di riferimento

1. Lo schema di decreto che si sottopone al parere delle Commissioni parlamentari attua le disposizioni della **Legge europea 2017** (art. 19, comma 2), la quale prevede:

- la **ridefinizione delle agevolazioni** per le imprese a forte consumo di energia per adeguarle alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017 (nel seguito: Decisione CE) secondo le modalità previste dal piano di adeguamento presentato dall'Italia;
- i criteri di adeguamento delle agevolazioni, introducendo la clausola, contenuta nelle Linee Guida, sul **valore aggiunto lordo** quale parametro per la quantificazione della contribuzione per le imprese maggiormente energivore e definendo la contribuzione in funzione dell'intensità elettrica sul fatturato per le altre imprese energivore;
- l'obbligo delle diagnosi energetiche del D.Lgs 102/2014 per il nuovo perimetro delle imprese energivore definito dalle linee guida CE.

2. La Legge europea 2017 segue la norma di **revisione della tariffa** per gli oneri generali di sistema per le utenze non domestiche, che pure deriva dal dialogo con la Commissione europea e che è stata introdotta dal Parlamento con il **DL milleproroghe 2017** (articolo 6, comma 9, DL n. 244 del 2016 convertito con legge n. 19 del 2017).

La nuova tariffa, coerentemente con la decisione CE, sarà disposta dall'Autorità per l'energia ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le seguenti caratteristiche:

- parziale spostamento in quota fissa degli oneri (attualmente quasi esclusivamente applicati solo sui kWh consumati);
- rimozione dell'agevolazione implicita presente nell'attuale struttura tariffaria degressiva rispetto ai consumi che favorisce i grandi consumatori (e che è stata ritenuta un Aiuto di stato selettivo, pertanto non compatibile, dalla CE).

La nuova tariffa avrà la stessa struttura per tutti i livelli di tensione (bassa, media e alta). Contestualmente, saranno applicate le nuove agevolazioni previste per le imprese energivore.

3. Lo schema di provvedimento in esame modifica un quadro di **agevolazioni già esistenti**, non più compatibili con le disposizioni comunitarie. In particolare:


- a) le **agevolazioni previste dall'articolo 39 del DL 83/2012**. Si tratta di agevolazioni erogate in forma di sconti "a consuntivo" sulle componenti A degli oneri generali di sistema. Gli sconti sono applicati alle imprese operanti nel settore manifatturiero (secondo la classificazione ATECO). Le agevolazioni sono crescenti al crescere del rapporto fra il costo dell'energia e il fatturato (intensità elettrica su fatturato). Tale sistema agevolativo, sebbene stabilito dall'Italia prima dell'entrata in vigore delle linee guida CE, non è stato ritenuto totalmente compatibile con le linee guida CE stesse. Principalmente è stato eccepito che lo sconto fosse applicato indistintamente a tutte le componenti tariffarie, mentre le norme UE consentono di

scontare solo gli oneri afferenti il sostegno alle fonti rinnovabili<sup>6</sup>. Inoltre, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il perimetro dei codici ATECO non corrispondeva del tutto con quello introdotto dalle linee guida CE. Infine, il limite di consumo (2,4GWh/anno) per accedere alle agevolazioni è stato considerato troppo elevato;

b) le riduzioni garantite dalla **struttura degressiva delle “vecchia” tariffa** di raccolta degli oneri di sistema. Tale effetto si concretizza attraverso:

- **aliquote medie decrescenti per livelli di tensione;**
- **scaglioni di consumo in alta e altissima tensione con aliquote nulle** per soggetti con **consumi particolarmente elevati** (superiori a 12 GWh al mese) connessi in alta e altissima tensione (ATT/AAT): il contributo alle componenti A degli oneri era, in tali casi, sostanzialmente nullo<sup>7</sup>. Tale struttura configura un'agevolazione implicita che, per sua stessa natura, è applicata a tutti i soggetti connessi in AT/AAT esclusivamente sulla base dei consumi, indistintamente tra energivori e non<sup>8</sup>.

Tale sistema agevolativo implicito non è stato ritenuto compatibile sia perché, come l'articolo 39, dispone di fatto una riduzione indistinta di tutte le componenti tariffarie, sia perché è applicato a qualunque soggetto e non solo alle imprese energivore eleggibili ai sensi delle linee guida CE.



**Figura 9**

*Effetto degressivo delle tariffe di raccolta degli oneri generali sui clienti non domestico ante riforma*

<sup>6</sup> Successivamente alla emanazione delle linee guida CE, la Commissione ha consentito, nell'ambito di successive Decisioni, di ampliare l'ambito degli sconti anche ad oneri afferenti finalità comuni assimilabili al sostegno alle rinnovabili quali, ad esempio, il sostegno alla cogenerazione.

<sup>7</sup> Fermo restando l'effetto degressivo per livelli di tensione, gli scaglioni in alta e altissima tensione sono stati introdotti dall'Autorità per l'energia, mantenendo gli effetti redistributivi esclusivamente all'interno di tali classi di tensione (AT e ATT).


<sup>8</sup> Solo negli anni 2014 e 2015 si è stata effettuata una distinzione tra energivori e non in alta e altissima tensione, in quanto per i primi le aliquote dopo i 12 GWh/mese continuavano ad essere nulle, mentre ai secondi si applicava un'aliquota ridotta, ma non nulla.

### 3. Descrizione generale dell'intervento

1. Il nuovo sistema, oggetto dello schema di decreto, prevede:

- a) agevolazioni solo sulla quota parte degli oneri riconducibili al sostegno delle fonti rinnovabili;
- b) l'applicazione della **clausola VAL** alle imprese che hanno un costo dell'energia pari almeno al 20% dello stesso VAL, che, dunque, potranno ridurre il proprio contributo alle rinnovabili fino a un valore minimo dello 0,5% del VAL, rendendo il costo sostenuto per il finanziamento delle fonti rinnovabili esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (la spesa sostenuta sarà quindi indipendente dal costo per le rinnovabili). Si evidenzia che la previsione di **più classi di intensità elettrica su VAL**, ciascuna con un diverso livello di contribuzione, consente di assicurare maggiore equilibrio e gradualità nel riconoscimento del vantaggio alle imprese beneficiarie della misura;

per le altre imprese, il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell'energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste rispetto a quelle attuali ex art.39, per tener conto del diverso perimetro degli oneri scontabili ( non più tutti ma solo quelli riconducibili alle rinnovabili) e degli obiettivi di sostegno alla crescita. Inoltre, la proposta consente di migliorare il sostegno ad alcuni settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale, pur con bassa intensità elettrica su fatturato ( es. ceramica).



1. Se più vantaggioso, è possibile optare per gli sconti intensità<sub>FAT</sub>


**Figura 10**  
Schema delle nuove agevolazioni

2. Le nuove agevolazioni per le imprese energivore eleggibili ai sensi delle linee guida CE dovranno assorbire l'effetto degressivo della tariffa di cui beneficiavano indistintamente già tutti i grandi consumatori, a prescindere dal settore di appartenenza. Sarà così possibile:

- a) esplicitare in un unico beneficio e in maniera più trasparente due agevolazioni prima distinte (agevolazioni art.39 e, appunto, tariffa degressiva);
- b) indirizzare i benefici verso i soli soggetti che risultano realmente esposti alla concorrenza: si ribadisce che, mentre l'articolo 39 agevola solo le imprese energivore dei settori manifatturieri, la struttura degressiva si applica in maniera indistinta.

3. Quindi, oltre a sostenere la competitività dei settori industriali, l'urgenza del provvedimento in esame è quella di attivare uno **"scudo" per le grandi imprese energivore in alta e altissima tensione** che altrimenti si troverebbero dal 1° gennaio 2018 di fronte a un **aumento degli oneri potenzialmente insostenibile** a seguito dell'entrata in vigore della riforma tariffaria. Come detto, infatti, per effetto del DL milleproroghe 2017 verrà meno la riduzione implicita assicurata dalla struttura a scaglioni prevista della attuale tariffa degressiva.

Per dare un'idea concreta dell'importanza di questa **contestualità**, nella figura seguente è mostrato su un grande consumatore industriale energivoro l'effetto di riduzione del pagamento degli oneri di sistema dovuto alla struttura a scaglioni in alta tensione e l'effetto di riduzione dei medesimi oneri dovuto alle agevolazioni ex articolo 39: il primo effetto ( 20 milioni di euro) è decisamente preponderante rispetto al secondo (1 milione di euro). Viene quindi mostrato come l'applicazione della clausola del VAL al valore di 0,5% sia in grado di riprodurre l'effetto combinato delle due agevolazioni, riportando la contribuzione a livelli simili.




**Figura 11**

*Effetto della vecchia struttura a scaglioni della tariffa in AT sul pagamento degli oneri di sistema per un grandissimo consumatore energivoro*

## 4. Sostenibilità ambientale della misura

1. Il rilancio del settore manifatturiero passa necessariamente attraverso l'**innovazione tecnologica e la spinta verso una maggiore sostenibilità ambientale**. Tale aspetto è importante anche alla luce degli obiettivi del settore energetico al 2030, stabiliti dalla Strategia energetica nazionale e conseguenti agli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

In tale quadro per effetto delle dinamiche di mercato e anche a seguito delle politiche pubbliche attivate negli ultimi anni, i settori energivori ha ridotto il **proprio impatto in termini di emissioni di CO2** (vedi figura 12). Industria 4.0 stimolerà inoltre una spinta aggiuntiva all'innovazione tecnologica.



**Figura 12**

*Indice di emissione di CO2 per unità di valore aggiunto lordo per i principali settori energivori<sup>9</sup>*


*Fonte: elaborazioni MISE su dati ISTAT e CSEA*

2. La misura che si vuole introdurre spinge le imprese energivore a un ulteriore passo verso la sostenibilità: infatti, lo schema di decreto in esame prevede che, per calcolare il consumo di energia elettrica, siano utilizzati **parametri di riferimento**, calcolati in maniera da individuare un **valore di consumo "efficiente"**.

I predetti parametri saranno sviluppati ed aggiornati dall'ENEA tenendo conto delle diagnosi energetiche effettuate sulle imprese energivore e saranno utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica delle imprese.

<sup>9</sup> Analisi condotta sulle imprese energivore operanti nei seguenti settori: Industrie alimentari, Industria delle bevande, Industrie tessili, industria del legno e dei prodotti in legno, Fabbricazione di carta e di prodotti di carta, Stampa, Fabbricazione di prodotti chimici, Fabbricazione di prodotti farmaceutici, Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, Minerali non metalliferi (Ceramica, Cemento, Vetro, ecc), Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, Fabbricazione di apparecchiature elettriche, Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

In tal modo, le imprese con consumi reali differenti dal valore di consumo efficiente saranno stimolate ad attivare **nuovi investimenti in efficienza energetica**, contribuendo così agli **obiettivi nazionali di riduzione di consumi di energia finale** (pari complessivamente a circa 10 Mtep/anno al 2030 e, per il settore industriale, pari a circa 1,6 Mtep).



**Figura 13**

*Riduzione dei consumi finali per settore previsti dalla SEN (Mtep/anno)*



## 5. Descrizione dell'articolato dello schema di decreto

**L'articolo 1** individua le finalità del decreto di riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e di armonizzazione della misura alle disposizioni comunitarie in materia.

**L'articolo 2** individua alcune definizioni necessarie alla determinazione dei requisiti delle imprese per l'accesso alle agevolazioni nonché ai fini dell'applicazione delle nuove agevolazioni. L'articolo, tra l'altro, definisce la " tariffa A3\* " richiamata nella Decisione CE e corrispondente alla tariffa a copertura degli oneri a supporto alle fonti rinnovabili nonché degli impianti di cogenerazione previsti dal meccanismo Cip 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Si tratta della parte di tariffa cui è possibile, secondo la Decisione CE, applicare gli sconti.

**L'articolo 3**, in conformità alle Linee guida CE, individua i requisiti che le imprese devono rispettare per l'accesso alle agevolazioni. I beneficiari devono avere un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e dovranno operare nei settori dell'annesso 3 delle Linee guida CE oppure dell'annesso 5, in tal caso dimostrando di avere un indice di intensità elettrica su VAL pari almeno al 20% (imprese eleggibili). Potranno continuare a godere dell'agevolazione sulla spesa per le rinnovabili anche le imprese, con un consumo annuo non inferiore a 1 GWh, già ricomprese negli elenchi dei soggetti agevolati riferiti agli anni 2013 e 2014, anche se non eleggibili ai sensi delle Linee guida, in applicazione del principio della "grandfathering clause" stabilito dalle regole europee. In coerenza con le Linee guida, le agevolazioni non sono invece applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

**L'articolo 4** stabilisce i livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3\*. Per le imprese eleggibili con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL ( $I_{VAL}$ ) maggiore o uguale al 20% la contribuzione alla A3\* è parametrata allo stesso VAL dell'impresa e posta pari a:

- a) 2,5% del VAL se  $20 \leq I_{VAL} < 30\%$
- b) 1,5 % del VAL se  $30 \leq I_{VAL} < 40\%$
- c) 1% del VAL se  $40 \leq I_{VAL} < 50\%$
- d) 0,5 % del VAL se  $I_{VAL} \geq 50\%$

Per le altre imprese ammissibili caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%, la contribuzione alla tariffa A3\* è stabilita in modo decrescente al crescere dell'intensità elettrica rispetto al fatturato ( $I_{fat}$ ), secondo il seguente schema:

Classe $I_{fat}$	Contribuzione A3*
$I_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq I_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < I_{fat} \leq 15\%$	40%
$I_{fat} > 15\%$	25%

I rimanenti oneri di sistema, non legati al sostegno delle rinnovabili, saranno invece pagati al 100%.

Le percentuali di contribuzione (o, visto a complemento, di sconto) che si propongono sono compatibili con le regole UE dal momento che:

- per le imprese eleggibili con  $i_{VAL} > 20\%$ , le Linee Guida consentono di modulare l'agevolazione purché il contributo a carico dell'impresa energivora relativo al sostegno a sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili non sia inferiore allo 0,5% del VAL. Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo;
- per le altre imprese eleggibili, le Linee Guida prevedono che debba rimanere a carico dell'impresa energivora un contributo per il medesimo sostegno a sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili pari almeno al 15% di quanto pagherebbe un cliente non agevolato con le medesime caratteristiche di impiego dell'energia (potenza, consumo). Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo, dal momento che sono tutte superiori al 15%.

**L'articolo 5** definisce i criteri per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e rispetto al fatturato in coerenza con l'annesso 4 alle Linee guida CE; specificatamente è previsto che:

- il prezzo dell'energia elettrica per la valorizzazione dei consumi è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sommando il prezzo di mercato di energia elettrica, oneri di rete, tasse vigenti e oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- i consumi dell'impresa sono determinati sulla base di parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore;
- nel caso in cui il VAL (calcolato come media triennale) e l'intensità elettrica su VAL risultano negativi, l'impresa non può accedere agli sconti sul VAL. Resta ferma la possibilità per tali imprese di accedere alle riduzioni proporzionali all'intensità su fatturato (qualora in possesso dei requisiti);
- il fatturato è assunto pari al valor medio triennale sul periodo di riferimento del volume di affari relativo dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono infine dettate disposizioni per la determinazione dei suddetti parametri per le imprese di recente costituzione in modo tale da consentire loro di poter beneficiare dell'agevolazione anche in assenza di un set completo di dati su base triennale.

**L'articolo 6** prevede che la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) costituisca, in ciascun anno, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto. Sono inoltre definiti il ruolo e gli adempimenti dell'Autorità per l'energia necessari per l'attuazione della misura.

**L'articolo 7** introduce disposizioni transitorie per la prima applicazione che si rendono necessarie per consentire dall'inizio del 2018 il riconoscimento dell'agevolazione in acconto. E' dato pertanto mandato all'Autorità di individuare le modalità per la costituzione

dell'elenco energivori provvisorio per il 2018, sulla base dei dati forniti dalle imprese ai fini della costituzione dell'elenco energivori per l'anno 2016. Per le imprese che non hanno presentato la domanda per l'inclusione nell'elenco energivori nel 2016, la CSEA provvede all'apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese agevolabili secondo modalità e tempistiche individuate dall'Autorità. Si prevede inoltre che l'eventuale conguaglio delle agevolazioni spettanti alle imprese a forte consumo di energia elettrica per il transitorio 2018 sia effettuato entro il 30 giugno 2018. Infine, è stabilito che i costi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori sono posti a carico delle medesime imprese energivore secondo modalità stabilite dall'Autorità.

**L'articolo 8** prevede che il consumo di energia elettrica delle imprese sia determinato con riferimento a parametri di consumo efficiente. A tal fine, è dato mandato ad ENEA, anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche del decreto legislativo n. 102 del 2014, di elaborare e aggiornare con frequenza biennale indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e di trasmetterli al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione, ai fini dell'applicazione nel calcolo delle agevolazioni oggetto del presente decreto.

**L'articolo 9** stabilisce che l'Autorità per l'energia effettui un monitoraggio annuale degli effetti della misura congiuntamente agli effetti della riforma della struttura tariffaria degli oneri di sistema applicati ai consumatori non domestici. Dopo due anni dall'implementazione della misura, il Ministero, sulla base degli esiti del monitoraggio, può modificare i livelli di contribuzione alla spesa per le rinnovabili e fornire indirizzi all'Autorità per l'energia per riequilibrare il peso delle parti variabili e di quelle fisse della tariffa degli oneri di sistema, nonché per una diversa ripartizione tra utenti domestici e non domestici.

**L'articolo 10** reca disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che sia pubblicato sul sito della CSEA l'elenco delle imprese beneficiarie e che gli importi delle relative agevolazioni siano inseriti nel registro nazionale degli aiuti di Stato, al fine di fornire completa trasparenza e visibilità ai cittadini (il registro è pubblico e consultabile on-line).

**L'articolo 11** chiarisce le modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo agevolativo, definendo i limiti temporali di applicazione del DM 5 aprile 2013.

Sullo schema di provvedimento l'Autorità per l'energia ha reso un parere complessivamente positivo, con atto n. 806/2017/WEEL reso in data 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge europea 2017 (allegato alla presente relazione). Nel parere non sono formulate osservazioni o richieste di modifica.

## 6. Valutazioni di impatto

### 6.1. Impatto sul bilancio dello Stato

La norma **non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato**. Dispone, infatti, una diversa modalità di ripartizione degli oneri generali (indicati in allegato I) applicati alle tariffe dell'energia elettrica, con contenuti effetti redistributivi fra i diversi utenti del sistema elettrico. Considerato che il gettito complessivo degli oneri resta invariato, restano invariati anche i gettiti di IVA, accise e addizionali ad esso applicate. E' d'altronde atteso un recupero di competitività delle imprese interessate con un effetto positivo sulla crescita e sull'occupazione e un conseguente effetto positivo sul reddito prodotto e sul bilancio dello Stato.

### 6.2. Misura degli effetti redistributivi

Come detto, la riforma in questione, insieme alla riforma tariffaria per i clienti non domestici, dispone la **redistribuzione** degli oneri generali di sistema raccolti tramite le tariffe dell'energia elettrica **fra le diverse categorie di utenti**. Il decreto in esame, dunque, **non determina nuovi oneri a carico del sistema elettrico né un aumento del fabbisogno**.

Infatti, sebbene l'Autorità per l'energia abbia dato a questo sussidio implicito evidenza tramite una componente tariffaria specifica chiamata "Ae", va chiarito che **il fabbisogno per la copertura degli oneri generali** (si veda allegato I) **rimane lo stesso**: ciò che viene parzialmente modificato sono le modalità con le quali le diverse categorie di utenti partecipano alla copertura del predetto fabbisogno. D'altra parte, esistono nel sistema elettrico casi di sussidi incrociati del tutto analoghi, per i quali non esiste una componente tariffaria compensativa esplicita.


Si è già accennato al fatto che il decreto in esame interviene su un quadro di agevolazioni **già vigenti**. Si tratta in particolare:

- a) agevolazioni esplicite a favore delle imprese energivore ex art.39: circa **600 ML€** all'anno;
- b) sussidio implicito derivante dalla struttura degressiva della tariffa previgente. Si tratta di un effetto dovuto principalmente alla struttura degressiva per livelli di tensione della tariffa di raccolta degli oneri sul settore non domestico, ma è anche in parte ascrivibile agli scaglioni previsti all'interno dell'alta tensione. Per le imprese energivore tale sussidio implicito valeva circa **400 ML€** all'anno.

Il totale delle riduzioni tariffarie già vigenti a favore delle imprese energivore è quindi di circa **1.000 ML€** all'anno.

Le **nuove riduzioni tariffarie** approvate dalla CE, dettagliate all'articolo 4 del decreto, **incorporano i due predetti effetti**. La riduzione complessiva della spesa per le imprese energivore in esito all'applicazione di tali riduzioni è stimata, ai livelli attuali degli oneri,

dell'ordine dei **1.700 ML€**. Detta riduzione è riconosciuta sui livelli di oneri generali come verranno attribuiti alle imprese energivore e ai clienti non energivori a seguito della riforma tariffaria del settore non domestico. Le valutazioni sono state elaborate sulla base dei dati delle 2835 imprese che hanno presentato le dichiarazioni per l'inclusione nell'elenco energivori 2015 (ex art. 39).<sup>10</sup>



**Figura 14**

*Distribuzione del pagamento degli oneri generali di sistema: effetto del sussidio incrociato fra utenti energivori e non energivori ante e post-riforma*

Entrando più nel dettaglio, le circa 1.400 imprese (35 TWh di consumi) cui è applicata la contribuzione rispetto al VAL beneficiano di un vantaggio complessivo stimato dell'ordine di 1300 ML€; per le altre circa 1.500 imprese (circa 17 TWh di consumi) il beneficio atteso è di circa 400 ML€.

A riguardo va segnalato che il predetto ammontare è considerato sul gettito attuale degli oneri A3. Vanno al riguardo ricordate le già richiamate previsioni dell'articolo 19, comma 1, della legge europea 2017, che introducono un principio volto al **contenimento degli oneri A3**, con lo scopo di attenuare il predetto effetto.

Va inoltre sottolineato come la misura sia costruita in modo tale da innescare un **effetto virtuoso** fra la crescita economica attesa e la riduzione delle agevolazioni: infatti, al crescere del valore aggiunto delle imprese – effetto che la manovra vuole appunto

<sup>10</sup> Si tratta di stime variabili di anno in anno sulla base dei dati di valore aggiunto lordo registrati dalle imprese e che non considera i benefici per le imprese con consumi tra 1 e 2,4 GWh/anno, non ricomprese nelle precedenti agevolazioni. Sebbene, quindi non si è in possesso dei dati di tali imprese, è stata verificato il dato di consumo aggregato in tale fascia per utenze non domestiche, che è risultato trascurabile rispetto al totale dei consumi agevolati.

promuovere – si riduce l'intensità della spesa energetica su VAL, cui consegue una riduzione dei benefici da riconoscere. Dunque, è ragionevole attendersi, a parità di altre condizioni, una riduzione dell'impatto dovuta proprio alla ripresa economica nei settori interessati.

### 6.3. Impatto sugli utenti elettrici non energivori

Le valutazioni di impatto sulle bollette degli utenti elettrici risentono delle variazioni non solo degli oneri, ma anche della componente energia e degli oneri di rete, oltre le tasse.

Il **settore non domestico** sarà interessato dall'effetto combinato della riforma tariffaria e dall'effetto derivante dalla redistribuzione delle agevolazioni per gli energivori, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa **450 ML€**.

Il **settore domestico** sarà interessato solo da tale ultimo aspetto, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa 250 ML€. Ciò anche alla luce dalla posizione recentemente sollecitata in sede parlamentare e condivisa dal Governo, sull'opportunità del rinvio da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico dell'ultimo step della riforma tariffaria per i clienti domestici.

Come noto, **la determinazione delle componenti tariffarie è affidata alla citata Autorità per l'energia** che, a riguardo, **ha fornito prime stime di impatto** riportate nel seguito sul livello degli oneri delle varie categorie di utenza.

#### *Impatto sui clienti non domestici*


Per quanto riguarda le diverse categorie di consumatori non domestici, l'Autorità per l'energia ha effettuato valutazioni nell'ambito del documento di consultazione n. 552/17, in connessione ai valori delle nuove aliquote tariffarie che saranno stabilite dal 1° Gennaio 2018, dalla stessa Autorità. In particolare, ai sensi delle disposizioni del milleproroghe 2017, l'Autorità ha espresso la volontà di adottare la struttura tariffaria contenuta nell'ipotesi C 25-75 del documento di consultazione. La **nuova tariffa** avrà quindi una struttura composta da:

- a) una parte applicata in maniera "flat" sui consumi di energia prelevata da rete che avrà un peso preponderante (75%) per la raccolta degli oneri di sistema relativi al supporto alle fonti rinnovabili e a finalità comuni finanziate dalla tariffa A3;
- b) una parte (25%) applicata in maniera tale da riflettere la struttura degli oneri di rete (dunque trinomina, con componenti legate al punto e alla potenza oltre che all'energia prelevata) che sarà invece preponderante per la raccolta degli oneri di sistemi relativi a finalità diverse dal sostegno alle fonti rinnovabili.

L'Autorità ha scelto di adottare l'opzione C 25%-75% in esito alla consultazione sia perché la quasi totalità degli intervenuti si è espressa a favore di tale scelta, sia perché essa favorisce maggiormente l'efficienza energetica e minimizza l'effetto sugli usi intermittenti della potenza (tipici degli impianti in autoproduzione).

Gli **effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto in esame** sono stati successivamente aggiornati dalla medesima Autorità per diverse categorie di utenze non domestiche. Sono riportati nella figura seguente gli impatti su tre tipologie di utenti:

- a) Caso A: piccola impresa in BT (ad es. commercio al dettaglio non alimentare) con potenza 15kW e 1200 ore/anno - caso 5 in Tabella 1, allegato II;
- b) Caso B: p.m.i. in BT (ad es. piccola impresa artigiana) con potenza 25kW e 2400 ore/anno - caso 6 in Tabella 1, allegato II;
- c) Caso C: grande consumatore in MT non agevolato (ad es. telecomunicazioni, acquedotti, manifattura non energivora con bassa intensità elettrica) con potenza 750kW e 4000 ore/anno- caso 9 in Tabella 1, allegato II.



**Figura 15**

*Effetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e della riforma tariffaria nel settore non domestico*


L'allegato II riporta l'analisi completa fornita dell'Autorità con le stime più aggiornate su un più ampio numero di utenti non domestici (in relazione solo agli effetti della riforma tariffaria e della riforma delle agevolazioni degli energivori).

### Impatto sui clienti domestici

Per quanto riguarda invece i **clienti domestici**, la prima stima fornita dall'Autorità è stata quella contenuta nella segnalazione n. 733/17 <sup>11</sup> al Governo e al Parlamento. Successivamente, l'Autorità ha anche fornito stime numeriche dell'effetto combinato dell'incremento di spesa derivante dall'applicazione della disciplina di cui al decreto in esame nel 2018 con i diversi fattori incidenti sulla voce oneri di sistema nel corso degli ultimi 24 mesi, ivi incluse le riduzioni di fabbisogno di gettito della componente A3. Tali stime sono svolte nell'ipotesi di rinvio del terzo step della riforma tariffaria per i clienti domestici.

Guardando alla componente oneri generali di sistema, i risultati di tale analisi sono mostrati nella figura seguente per il consumatore domestico tipo <sup>12</sup>.

Si evidenzia che la **riduzione di spesa per oneri dal 2015 al 2017, pari complessivamente a 30 euro**, di cui circa 18 euro dovuti alla riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri di sistema, è tale da più che **compensare gli incrementi di spesa** che interverranno nel I trimestre 2018 per effetto della revisione della **disciplina energivori**, pari a circa **12 euro all'anno**. Tale stima è stata effettuata dall'Autorità ai valori attuali degli oneri generali.



**Figura 16**

*Andamento della voce oneri generali di sistema della bolletta elettrica per un consumatore domestico tipo<sup>9</sup> fra il 2015 e il 2018*

<sup>11</sup> Nella segnalazione veniva indicato un aumento pari a circa 9.85€/anno della spesa (lordo tasse) per il cliente domestico tipo (residente con potenza impegnata di 3 kW e consumi di 2700 kWh/anno), in corrispondenza di agevolazioni per 1500ML€

<sup>12</sup> Potenza impegnata 3kW, consumo annuo 2700 kWh



## 6.4 Ulteriori elementi sull'evoluzione della stima d'impatto

Le **prime stime** di impatto della riforma tariffaria e delle agevolazioni per i clienti non domestici sono state fornite dall'Italia nell'ambito del confronto con la **Commissione Europea**, ipotizzando un impatto compreso fra 1.000 e 1.500 ML€. Tali stime erano state elaborate sui dati allora disponibili (relativi alle dichiarazioni delle imprese per l'elenco energivori 2014) e con le seguenti ipotesi:

- a) applicazione di un'aliquota pari allo 0,5% del VAL per tutti i soggetti con intensità su VAL maggiore del 20% e sconti percentuali rispetto all'intensità su fatturato simili a quelli previsti dall'art. 39;
- b) applicazione di una tariffa con 70% in quota flat e 30% in quota trinomia.

Era stata prevista, inoltre, la successiva notifica di una maggiorazione degli sconti per i settori particolarmente esposti al commercio estero, ma che non potevano accedere alla clausola VAL, attraverso l'introduzione di un indice di trade intensity.

La stima aggiornata dell'impatto della misura è **il risultato di una serie di fattori**. In particolare:

- la scelta di **modificare i livelli di agevolazione** – nell'ambito delle flessibilità offerte dalla disciplina europea – al fine di **bilanciare gli effetti allocativi** fra imprese con sconti sul VAL e quelle con sconti sull'intensità su fatturato e in particolare:
  - **è stato ridotto lo sconto** per le classi di intensità su VAL fra 20% e 50% (che inizialmente erano ipotizzati allo 0,5%);
  - è stato **aumentato lo sconto** al 45% per la prima e la seconda classe di intensità su fatturato, in modo da migliorare il trattamento di questa fascia, popolata da molte imprese di medie dimensioni ( carta, meccanica, alimentare, ecc.), e introdurre da subito la maggiorazione di sconto per le imprese con elevata trade intensity ( es. ceramica). L'analisi condotta negli ultimi mesi ha infatti evidenziato che i settori interessati da elevata trade intensity sono per buona parte riconducibili proprio alle predette classi. L'anticipazione della misura a favore delle imprese con elevata **trade intensity**, sebbene già prefigurata nella Decisione, **non era inizialmente integrata nella stima**;
- una lieve differenza nell'**ipotesi tariffaria** in corso di adozione per i clienti non domestici, rispetto a quanto presupposto nelle prime stime: rispetto alla tariffa 70%-30%, inizialmente utilizzata, la tariffa 75%-25% richiede una maggiore necessità di agevolazione per conseguire lo stesso beneficio per le aziende energivore. Infatti, avendo una maggiore componente "flat" la nuova tariffa comporta una maggiore spesa teorica sull'energia, che deve essere bilanciata da una maggiore compensazione per pervenire allo stesso risultato. Si tratta, quindi, di un effetto "neutrale" rispetto ai livelli di sconto, in quanto non prefigura un aumento delle agevolazioni per le imprese (che ad es. continueranno sempre a pagare lo 0,5% del loro VAL), ma recupera l'effetto della diversa struttura tariffaria.

Si segnala infine che la stima di 1.700 ML€ non considera un effetto di riduzione legato al generale trend di **aumento del valore aggiunto delle imprese** negli ultimi anni e, d'altro canto, del miglioramento dell'efficienza energetica che incide, a parità di produzione, sul consumo di energia. L'effetto di aumento del valore aggiunto, qualora confermato per l'anno 2016, potrà già cominciare ad influire già dal 2018<sup>13</sup>. Infatti, mentre le stime fornite nel presente documento sono sviluppate sui dati validati da CSEA in riferimento al triennio 2013-2015, per il calcolo finale delle agevolazioni spettanti dal 1° Gennaio 2018 verranno utilizzati i valori medi nel triennio 2014-2016, includendo, dunque, i dati dei VAL 2016 nei conteggi. Tali valori sono in corso di acquisizione dalla CSEA e saranno validati e utilizzabili per la fine dell'anno.

---

<sup>13</sup> Un aumento del valore aggiunto di un'impresa comporta, a parità di consumi, una riduzione della classe di intensità su VAL cui può conseguire un'agevolazione inferiore

## ALLEGATO I: Gli oneri generali di sistema elettrico

Sono oneri destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali attraverso componenti della tariffa elettrica. La tabella che segue riporta componenti, scopi della raccolta (fonte: Aeegsi, documento di consultazione 552/2017 e ultimi aggiornamenti), e valori dei gettiti ad oggi stimabili<sup>14</sup>.

<b>Componente</b>	<b>Finalità</b>	<b>Gettito (ML€)</b>
A2	smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile	187
A3	incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate	12.131
A4	finanziamento dei regimi tariffari speciali (RFI)	109
A5	finanziamento dell'attività di ricerca e di sviluppo	69
AS	bonus elettrico ai clienti in stato di disagio	85
UC4	integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori	65
UC7	promozione dell'efficienza energetica	850
MCT	misure di compensazione per i comuni sedi di centrali nucleari	47
<b>Totale</b>		<b>13.544</b>

<sup>14</sup>Gettiti attesi nel caso di applicazione per quattro trimestri delle aliquote vigenti nel IV trimestre 2017

## ALLEGATO II: Analisi di dettaglio su utenti non domestici

(fonte: Autorità per l'energia)

Nella seguente tabella sono riportate le simulazioni sulle variazioni di impatto, conseguenti all'attuazione della misura di cui al presente decreto, per gli utenti non domestici, non energivori. I valori delle simulazioni ante riforma sono aggiornati, rispetto alle simulazioni presentate nel d.co. 552/17, tenendo conto delle variazioni intercorse nel IV trimestre 2017.

I valori delle simulazioni post riforma sono calcolati con livelli A e UC invariati rispetto al IV trimestre 2017, tranne la componente Ae che assume il valore previsto di 1.700 ML€.

La tabella si riferisce a utenti non energivori. A riguardo, va segnalato che la quasi totalità delle tipologie di utenti riportati nell'ultima classe in altissima tensione (11) rientrano tra le imprese energivore agevolate: in tal caso, la loro bolletta sarebbe da scontare secondo le disposizioni del decreto in esame

	Tensione	Potenza [kW]	Consumi di energia [kWh/anno]	BOLLETTA ANTE RIFORMA IV trim 2017	BOLLETTA POST RIFORMA I trim 2018	Variazione
				€	€	%
1	Bassa tensione	1,5	450	307	390	+27,29%
2	Bassa tensione	3	2.400	929	854	-7,99%
3	Bassa tensione	6	6.000	1.794	1.783	-0,60%
4	Bassa tensione	10	12.000	3.179	3.219	+1,25%
5	Bassa tensione	15	18.000	4.602	4.729	+2,76%
6	Bassa tensione	25	60.000	13.186	12.973	-1,61%
7	Media tensione	50	120.000	22.660	24.724	+9,11%
8	Media tensione	150	450.000	79.821	83.637	+4,78%
9	Media tensione	750	3.000.000	510.267	520.522	+2,01%
10	Alta tensione	10.000	40.000.000	5.918.010	5.658.872	-4,38%
11	Altissima tensione	30.000	120.000.000	15.211.418	16.674.530	+9,62%

Tabella 1

*Valutazione delle variazioni di spesa sulla bolletta delle diverse tipologie di clienti non domestici non energivori*



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

**PARERE 30 NOVEMBRE 2017**  
**806/2017/I/EEL**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI**  
**CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2017, N. 167**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 6;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15), convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 maggio 2015, 213/2015/A e l'allegato Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - Italy - Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: Decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel, recante "Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico" (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel, recante "Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico - Aggiornamento 2017. Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C (2017) 3406" (di seguito: documento per la consultazione 552/2017/R/eel);
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 ottobre 2017 (prot. 35267 del 27 ottobre 2017), in relazione agli esiti della consultazione 552/2017/R/eel (di seguito: nota del 27 ottobre);
- lo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, predisposto in attuazione dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17 (di seguito: Schema di decreto), trasmesso all'Autorità dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 29 novembre 2017 (prot. Autorità 39063 del 29 novembre 2017) (di seguito: schema di decreto).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee;
- con riferimento alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche richiamate come "imprese energivore"), la medesima decisione prevede, tra l'altro, che:
  - a) possono essere riconosciute agevolazioni a favore delle imprese energivore in relazione agli oneri generali di sistema destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal provvedimento CIP 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, attualmente coperti dalla componente tariffaria A3;
  - b) sono eleggibili a tali agevolazioni le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida europee, oppure nei settori dell'allegato 5 con un indice di intensità energetica rispetto al Valore Aggiunto Lordo

SP



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

- (di seguito: VAL), calcolato come indicato nell'Allegato 4 alle medesime Linee guida europee (di seguito: *electro-intensity*), non inferiore al 20%;
- c) la contribuzione minima delle imprese eleggibili agli oneri di cui alla precedente lettera a) deve essere non inferiore al 15% dell'onere sostenuto da un'impresa a cui non sono riconosciute agevolazioni; nei casi in cui l'indice di *electro-intensity* è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL;
  - d) in applicazione della c.d. "*grandfathering clause*" di cui al paragrafo 3.7.3 delle Linee guida europee, possono beneficiare delle suddette agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i suddetti requisiti di eleggibilità, purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da una impresa simile non agevolata;
  - e) il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh;
- in base a quanto previsto dal punto 16, delle Linee guida europee, non possono fruire di agevolazioni le "imprese in difficoltà", come definite dagli *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*, di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
  - con riferimento alla struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, la Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo italiano, che considerava la struttura corrispondente all'ipotesi C presentata nel documento per la consultazione dell'Autorità 255/2016/R/eel, come del resto già positivamente espresso nella nota degli uffici della Commissione Europea del 1 agosto 2016 relativamente a detta ipotesi C;
  - gli effetti di tale ipotesi C sono stati ulteriormente esaminati nel documento per la consultazione dell'Autorità 552/2017/R/eel; e che in esito alle osservazioni ricevute l'Autorità intende procedere ad adottare, dal 1 gennaio 2018, l'ipotesi "C 25-75" come comunicato al Ministro dello Sviluppo Economico con nota del 27 ottobre 2017.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 19, della legge 167/17, prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro il termine di 30



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati:

- a) sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
- b) sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
- c) le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalle Linee guida europee, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale;
- d) sono definite le modalità di applicazione della clausola di cui ai punti 189-190 delle Linee guida europee, che consente agli Stati membri di limitare ulteriormente l'importo dei costi generati dall'aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un'impresa deve versare, fissandolo a un livello non inferiore allo 0,5% del VAL per le imprese che presentano un indice di *electro-intensity* non inferiore al 20%, calcolato come previsto dall'Allegato 4 delle medesime Linee guida europee, applicando tale clausola in modo non discriminatorio a tutte le imprese eleggibili interessate.

#### CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 138/2016/R/eel, con la deliberazione 481/2017/R/eel l'Autorità ha definito i raggruppamenti degli oneri generali di sistema per il settore elettrico (definiti *Asos* e *Arim*, rispettivamente per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione e per tutti i rimanenti oneri generali) e la struttura tariffaria di tipo trinomio per ciascuno dei due raggruppamenti, conforme a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17,
- lo Schema di decreto trasmesso ai fini del parere previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406;
- lo Schema di decreto prevede la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1 gennaio 2018, opportunamente alla stessa data dell'entrata in vigore della nuova struttura tariffaria di cui al precedente alinea, come peraltro da sempre suggerito dall'Autorità e da ultimo nella nota 27 ottobre 2017;





Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

- nelle premesse dello stesso Schema di decreto si prende atto, dati i tempi disponibili per l'implementazione della misura, della *"impossibilità tecnica di acquisire le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante"* e si ritiene, pertanto, necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione basato sui dati disponibili per salvaguardare comunque la decorrenza dal 1 gennaio 2018 per la competenza economica delle agevolazioni alle imprese energivore.

**RITENUTO CHE:**

- lo Schema di decreto, nel suo complesso, è coerente con la finalità di adeguamento della normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, congiuntamente alle previsioni di cui alla deliberazione 481/2017/R/eel in materia di struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, applicabile dal 1 gennaio 2018, opportunamente richiamata dallo Schema di decreto;
- in particolare, le definizioni utilizzate nello Schema di decreto siano coerenti con la struttura tariffaria dei nuovi raggruppamenti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel, con la precisazione che per "oneri per la cogenerazione" si intendono solo gli oneri derivanti dalla incentivazione degli impianti cogenerativi ai sensi del provvedimento CIP 6/92;
- le modalità per il calcolo della *electro-intensity*, che in base allo Schema di decreto sono definite dall'Autorità per quanto concerne il prezzo di riferimento dell'energia elettrica e la determinazione del VAL, nonché i criteri per la determinazione dei parametri necessari alla valutazione dell'eleggibilità delle imprese di nuova costituzione, siano conformi a quanto previsto dall'Allegato 4 delle Linee guida europee;
- le procedure per l'applicazione del livello di contribuzione spettante e per l'effettuazione dei necessari controlli, siano compatibili con il ricorso al Sistema informativo integrato, per quanto concerne la comunicazione alle imprese distributrici e di vendita del livello di contribuzione di ciascuna impresa compresa nell'elenco formato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- le disposizioni transitorie previste dallo Schema di decreto siano particolarmente necessarie, considerati i tempi estremamente ristretti in cui si prevede sarà necessario operare per assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni dello Schema di decreto entro il termine della decorrenza prevista (1 gennaio 2018), nonché per effettuare le necessarie integrazioni delle dichiarazioni delle imprese energivore ove necessario entro il termine del 30 giugno 2018;
- la definizione dei parametri di riferimento per il calcolo del consumo delle imprese energivore sia opportuna ed urgente per assicurare, tra l'altro, che le agevolazioni non costituiscano un disincentivo all'efficienza energetica da parte delle medesime imprese.



Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico

**RITENUTO, PERTANTO, CHE:**

- sia opportuno formulare, ai sensi della legge 481/95, articolo 2, comma 6, un parere consultivo complessivamente favorevole allo Schema di decreto ministeriale nel testo trasmesso dal Ministro dello Sviluppo Economico con lettera del 29 novembre 2017, valevole anche come parere formale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, dal momento della sua vigenza

**DELIBERA**

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto ministeriale, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 167/17, nel testo trasmesso dal Ministro dello Sviluppo Economico con lettera del 29 novembre 2017;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di prevedere che il presente parere sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), dal giorno successivo alla vigenza della legge 167/17.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

**VISTO** l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (di seguito: Legge europea 2017) e, in particolare, i commi 2 e 3, con i quali si dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sono:

- a) ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese;
- b) definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità per l'energia) provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
- c) definite le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione 2014/C 200/01 applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale;
- d) definite le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione 2014/C 200/01.

**VISTO** l'articolo 19, comma 1, della predetta Legge europea 2017, il quale prevede che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti diversi quelli beneficiari della agevolazioni tariffarie stabilite dal medesimo articolo;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017 con cui è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, con la quale sono individuate le modalità per consentire il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia intende assumere a livello europeo in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica al 2030, e di conseguente riduzione delle emissioni, e di proseguire nella tabella di marcia dell'elaborazione delle future politiche nazionali e regionali volte

a realizzare, in conformità agli indirizzi europei, un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050;

**VISTO** che l'aumento della competitività del Paese è uno dei tre obiettivi della SEN, da attuarsi attraverso la riduzione del costo dell'energia e che il pacchetto di azioni proposte, nel quale si inseriscono le misure introdotte dal presente decreto, riguardano fra l'altro:

- i. rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica;
- ii. riduzione della spesa energetica per effetto delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'evoluzione tecnologica;
- iii. controllo della crescita degli oneri generali di sistema, grazie alla riduzione del costo medio delle rinnovabili;
- iv. investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;
- v. interventi per la riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale, utilizzato anche nel termoelettrico;

**VISTO** l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge n. 83 del 2012);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013 (di seguito: DM 5 Aprile 2013), recante definizione delle imprese a forte consumo di energia in attuazione del predetto articolo 39 del decreto legge n.83 del 2012;

**VISTA** la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida CE), che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

**VISTA** la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";

**VISTA** la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23/05/2017 (nel seguito: Decisione CE) con cui la Commissione ha ritenuto le proposte dell'Italia di riforma della tariffa degli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici e delle agevolazioni alle imprese energivore compatibili con le Linee guida CE e con il mercato interno a norma dell'art. 107 del Trattato UE;

**CONSIDERATO** che la predetta Decisione CE stabilisce, fra l'altro, che:

- i. possono essere riconosciuti sconti a favore delle imprese energivore sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, coperti dalla componente A3 della tariffa degli oneri di sistema elettrico;

- ii. sono eleggibili le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida CE e nei settori dell'allegato 5 e che hanno un'intensità elettrica calcolata rispetto al VAL non inferiore al 20%;
- iii. la contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0.5% del VAL;
- iv. possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i requisiti di cui alle Linee guida CE purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da una impresa simile non agevolata;
- v. il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh;
- vi. la nuova struttura tariffaria per gli utenti diversi dai domestici proposta dall'Italia, composta da una componente "flat" sui consumi e da una componente trinomica riflessiva degli oneri di rete, ha caratteristiche non discriminatorie e perciò è compatibile con il Trattato CE non configurando forme indirette di aiuti di Stato;

**VISTA** la legge 1, comma 3-ter, lettera b) del decreto legge 25 gennaio 2010, da ultimo modificata dall'articolo 19 dalla predetta Legge europea 2017, con la quale, in conformità con la Decisione CE è stata riformata la tariffa degli oneri di sistema elettrico applicati agli utenti diversi da quelli domestici;

**VISTA** la delibera 481/2017/R/eel del 28 giugno 2017 dell'Autorità per l'energia recante "struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico applicabile dal 1 gennaio 2018. Definizione dei raggruppamenti degli oneri generali di sistema";

**CONSIDERATO** che, nel definire le nuove agevolazioni, si ritiene prioritario:

- i. semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni a favore delle imprese energivore;
- ii. assicurare alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell'anno di competenza;
- iii. assicurare contestualità del nuovo sistema agevolativo con la riforma della tariffa degli oneri di sistema per gli utenti diversi dai domestici in vigore dal 1° gennaio 2018, anche al fine di bilanciare il superamento della degressività degli stessi oneri rispetto ai consumi per le imprese connesse in alta tensione;

**CONSIDERATI** i tempi disponibili per l'implementazione della misura di cui al presente decreto, prevista a decorrere dal 1 gennaio 2018, e conseguentemente l'impossibilità tecnica di acquisire in modo completo le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante;

**RITENUTO** quindi necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione che preveda:

- i. di assicurare il riconoscimento delle agevolazioni dal 1° gennaio 2018 alle imprese sulla base dei dati già disponibili nelle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016;

- ii. di avviare rapidamente il processo di acquisizione dei dati completi per la verifica del rispetto dei requisiti, ivi inclusi quelli delle nuove imprese energivore, alle quali il beneficio sarà riconosciuto ex post con decorrenza dal 1° Gennaio 2018;

**RITENUTO** necessario introdurre un meccanismo che consenta l'accesso alla misura agevolativa anche alle imprese costituite da meno di un anno, o di recente costituzione, prevedendo una verifica ex post del possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni e del rispetto della contribuzione minima applicabile;

**VISTO** che le richiamate disposizioni della Legge europea 2017 prevedono che il presente decreto sia adottato sentita l'Autorità per l'energia, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi può comunque essere adottato;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Autorità per l'energia n. 806/2017/I/EEL reso in data 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge europea 2017;

**ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni parlamentari reso con nota XXXX.

## **decreta**

### Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:

- a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° Gennaio 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 delle Linee guida CE;
- b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall'Italia e approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017;
- c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;
- d) le modalità con cui l'Autorità per l'energia provvede all'attuazione e al monitoraggio della misura.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate nelle Linee guida CE, integrate dalle seguenti definizioni:

- a) *tariffa A3\**: è la parte della tariffa A3 degli oneri generali, di cui al paragrafo (37) della Decisione CE, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale parte di tariffa è costituita dalla componente denominata "Asos" di cui al punto 1, lettera i) della delibera 481/2017/R/ecl. al lordo degli sconti di cui all'art. 23 del decreto legge n. 91/14 per le tipologie di utenza che ne hanno diritto e al netto della componente Asos relativa alla copertura delle agevolazioni definite dal presente provvedimento;
- b) "*componente ARIM*" è la componente tariffaria degli oneri generali di cui al punto 1, lettera ii) della deliberazione 481/2017/R/ecl.
- c) *anno di competenza*: l'anno di competenza "N" è l'anno nel quale vengono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 4;
- d) *periodo di riferimento*: per ciascun anno di competenza "N", a decorrere dal 2018, è definito periodo di riferimento il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione;
- e) *VAL*: si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall'Autorità per l'energia;

**TITOLO I**  
**IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA E AGEVOLAZIONI POST-RIFORMA**  
**TARIFFARIA**

Art. 3

*(Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni)*

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio annuo di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

2. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Art. 4

*(Livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema)*

1. I livelli di contribuzione alla tariffa A3\*, da applicare a decorrere dal 1° Gennaio 2018, sono stabiliti come segue:

- a) per le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3\* è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità elettrica su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b):

<b>Classe di intensità elettrica rispetto al VAL</b>	<b>Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*</b>
$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	2,5% VAL
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	1,5% VAL
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	1% VAL
$i_{VAL} \geq 50\%$	0,5% VAL

Tabella 1



b) per le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%, e lettera c), il livello di contribuzione alla tariffa A3\* è pari, a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità elettrica su fatturato, calcolata come previsto all'articolo 5, comma 2.

<b>Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato</b>	<b>Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*</b>
$i_{\text{fat}} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{\text{fat}} \leq 10\%$	55%
$10\% < i_{\text{fat}} \leq 15\%$	40%
$i_{\text{fat}} > 15\%$	25%

Tabella 2

2. La componente  $A_{\text{RIM}}$  è applicata a livello di contribuzione piena.

#### Art. 5

##### *(Modalità di calcolo dell'intensità elettrica)*

1. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa si applica l'allegato 4 alla Linee guida CE, tenuto conto che:

- il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall'Autorità per l'energia, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- nel caso in cui il VAL e l'intensità elettrica su VAL risultano negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- il consumo è calcolato utilizzando i parametri di riferimento di cui all'articolo 8. Fino all'elaborazione di suddetti parametri, il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell'impresa, sul periodo di riferimento;
- nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto dall'impresa interessata. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito di questa valutazione, sono effettuati compensazioni o recuperi, se del caso. Successivamente, si utilizza la media dei

dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento. Per i dati di consumo di energia elettrica dell'impresa, il suddetto criterio è applicato tenendo conto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica su fatturato dell'impresa:

- a) il valore del fatturato è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari relativo dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di riferimento;
- b) il prezzo dell'energia e i consumi di energia elettrica sono calcolati con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e c);
- c) per le imprese costituite da meno di quattro anni la determinazione dei valori di consumo e fatturato è effettuata in analogia a quanto previsto al comma 1, lettera d).

#### Art. 6

##### *(Verifica del rispetto dei requisiti e applicazione del livello di contribuzione spettante)*

1. La CSEEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, le imprese presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3. A decorrere dall'anno di competenza 2018, ai soggetti beneficiari iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono applicate aliquote degli oneri di sistema tali da assicurare, nel corso dell'anno, i livelli di contribuzione di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità per l'energia, con propri provvedimenti, stabilisce:

- a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine, l'Autorità per l'energia può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;
- b) le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione, prima dell'inizio dell'anno di competenza, le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare;
- c) il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e le modalità di calcolo del VAL, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d).

## TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 7

#### *(Disposizioni transitorie)*

1. In prima applicazione, l'Autorità per l'energia individua meccanismi transitori per il riconoscimento delle agevolazioni in acconto alle imprese energivore per le quali può essere accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016 nonché, ove disponibili, dei dati relativi agli elenchi energivori di competenza degli anni 2014 e 2015.
2. L'Autorità per l'energia individua altresì:
  - a) le modalità e le tempistiche secondo cui la CSEA provvede all'apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2018;
  - b) le modalità secondo cui, fatti salvi i controlli di cui all'articolo 6, comma 4, entro il 30 giugno 2018 sono effettuati i conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1° Gennaio 2018;
  - c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1.

### Art. 8

#### *(Parametri di riferimento per il calcolo del consumo)*

1. Per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese vengono elaborati parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ENEA, anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, elabora e aggiorna con frequenza biennale indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per la successiva approvazione.
3. A decorrere dall'approvazione di cui al comma 2, i suddetti parametri sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica di cui all'articolo 5.

### Art. 9

#### *(Monitoraggio degli effetti delle misure)*

1. L'Autorità per l'energia effettua un monitoraggio annuale degli effetti della misura di cui al presente decreto, congiuntamente a quelli di cui alla riforma tariffaria di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, come da ultimo modificato dalla Legge europea 2017, relativamente all'allocatione degli oneri generali di sistema sulle diverse tipologia di utenza, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

2. Decorsi due anni dalla prima implementazione delle misure di cui al presente articolo e tenuto conto dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può:

- a) modificare i livelli di contribuzione di cui all'articolo 4;
- b) definire atti di indirizzo all'Autorità per l'energia per equilibrare il peso della parti variabili e di quelle fisse delle componenti della tariffa a copertura degli oneri di sistema di cui al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, ovvero modificare le modalità di ripartizione degli oneri fra utenti domestici e non domestici, anche al fine di mantenere un'adeguata base imponibile soggetta al pagamento delle predette componenti tariffarie.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni per la trasparenza)*

1. La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, delle imprese energivore che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente decreto e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità una relazione sui risultati e sulle analisi.

2. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la CSEA provvede inoltre agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

#### Art. 11

##### *(Disposizioni finali)*

1. La disciplina di cui al DM 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO